



COMUNE DI QUERO VAS

Provincia di Belluno

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

NR. 20 DEL 21-05-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI (TARI).

L'anno **duemilaventi** addì **ventuno** del mese di **Maggio**, dalle ore 18:35 circa, si è svolto mediante utilizzo di collegamento elettronico, al fine del contenimento del rischio di contagio da Coronavirus (COVID-19), ai sensi dell'art. 23-ter del D.lgs 82/2005, in conformità alle misure previste dal DPCM 08.03.2020, dall'art. 73 comma 1 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 e secondo quanto disposto dal decreto del Sindaco prot. 4070 in data 24.04.2020, in prima convocazione il Consiglio Comunale.

Presenti in collegamento digitale alla trattazione dell'argomento sopra specificato i signori:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
ZANOLLA BRUNO	X		CURTO TIZIANO	X	
BAVARESCO KETTY	X		CADORIN PIETRO	X	
VERGERIO GIUSTO		X	SCHIEVENIN LUANA		X
MIOTTO ANTONIO	X		MONDIN ANTONIO	X	
DALLA PIAZZA MATTEO	X		MONDIN ANDREA	X	
MONDIN SABINA	X		BENATO EDDY	X	
BIASIOTTO ANDREA	X				

Numero totale **PRESENTI: 11 – ASSENTI: 2**

Assessori esterni:

COPPE ALBERTO	X		CORRA' CRISTIAN	X	
DALLA ROSA CRISTINA	X				

Partecipa alla seduta in collegamento digitale CINZIA TEDESCHI, Segretario Comunale.

Il sig. BRUNO ZANOLLA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dà inizio alla trattazione dell'argomento sopraindicato.

Gli assessori esterni, ove presenti, partecipano senza diritto di voto e non concorrono alla formazione del quorum per la validità della seduta.

UNIONE MONTANA FELTRINA
Protocollo Arrivo N. 4650/2020 del 11-06-2020
Doc. Principale - Copia Documento

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 18.05.2020 ad oggetto: “Approvazione Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti (TARI)”, allegata alla presente delibera e ritenuta meritevole di approvazione per le motivazioni ivi riportate.

VISTI gli artt. 42, 48 e 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al Consiglio Comunale.

UDITI i seguenti interventi:

SINDACO illustra brevemente la proposta di delibera in oggetto.

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., rilasciati in allegato alla succitata proposta di deliberazione dai Responsabili dei Servizi interessati.

CON VOTI palesi favorevoli n. 8 ed astenuti n. 3 (MONDIN Antonio, MONDIN Andrea e BENATO Eddy).

d e l i b e r a

1. di approvare la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 18.05.2020 ad oggetto: “Approvazione Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti (TARI)”, allegata alla presente come parte integrale e sostanziale.

COMUNE DI QUERO VAS

Provincia di Belluno

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 18-05-2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TARIFFA RIFIUTI (TARI).**

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore».

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014, n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020) il quale reca la disciplina della "nuova IMU";
- l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche alla TARI.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013, n. 147, inserito dall'art. 57-bis, comma 1, lett. b) del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, il quale disciplina i termini per l'approvazione delle delibere concernenti le tariffe e il regolamento della TARI per l'anno 2020.

VISTO il Regolamento per la disciplina della componente dell'imposta unica comunale relativa al tributo sui rifiuti (TARI) in vigore, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 12.09.2014 ed approvato poi con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni del Basso Feltrino – Sette Ville n. 25 del 29.09.2014.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e considerato che l'art. 107

del decreto legge n. 18 del 17.03.2020, convertito con modificazioni dalla legge 27/2020, ha prorogato al 31 luglio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020.

RICHIAMATI l'art. 15 bis del D.L. 34/2019, nonché l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 i quali disciplinano l'efficacia delle delibere concernenti le tariffe e i regolamenti.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio n. 17 del 25.10.2018 con la quale l'Unione dei Comuni del Basso Feltrino – Sette Ville accetta a decorrere dal 01.11.2018 il trasferimento delle funzioni fondamentali di cui all'art. 19 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, tra cui quella alla lettera a) relativa a: "Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo", a cui fanno riferimento anche le entrate tributarie, tra cui anche la tassa sui rifiuti (TARI).

PRECISATO che:

- gli introiti derivanti dalla tassa oggetto della presente vengono incassati direttamente dal Comune secondo quanto di competenza e gli eventuali rimborsi ai contribuenti vengono pagati direttamente dal Comune secondo quanto di competenza;

- l'adozione di regolamenti in materia di entrate tributarie, l'istituzione di tributi, la determinazione di tariffe, aliquote e detrazioni vengono disposte dall'Unione su proposta della Giunta Comunale e/o del Consiglio Comunale.

VISTO lo schema di Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti (TARI) predisposto dal Servizio Associato Tributi dell'Unione Montana Feltrina, composto da n. 33 articoli, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A quale parte integrante e sostanziale.

CONSIDERATO che:

- con deliberazione di Assemblea n. 17 del 12.12.2011, esecutiva, l'Unione dei Comuni del Basso Feltrino – Sette Ville ha approvato lo schema di convenzione per la gestione associata dei servizi con la Comunità Montana Feltrina, ora Unione Montana Feltrina, tra cui la gestione associata dei tributi;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 20.03.2020, integrata con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 17.04.2020, è stata designata quale funzionario responsabile della TARI la Dott.ssa Isabella Bongini del Servizio Associato Tributi dell'Unione Montana Feltrina.

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ACQUISITI i pareri del responsabile del servizio associato tributi in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile del servizio contabile in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (allegato B).

VISTO il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, pervenuto al prot. arrivi n. 4729 del 14.05.2020, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000 (allegato C).

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000.

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011.

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO il vigente Regolamento di contabilità.

PROPONE L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. di approvare il Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti (TARI), composto da n. 33 articoli, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2020 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente dispositivo;
4. di inserire la deliberazione di approvazione della presente proposta, ai sensi dell'art. 15-bis del D.L. 34/2019 e dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del **14 ottobre 2020**;
5. di trasmettere la deliberazione di approvazione della presente proposta al responsabile del Servizio Associato Tributi dell'Unione Montana Feltrina per tutti gli ulteriori adempimenti inerenti e conseguenti;
6. di trasmettere la deliberazione di approvazione della presente proposta all'Unione dei Comuni del Basso Feltrino – Sette Ville per la sua adozione nella prima seduta utile.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
BRUNO ZANOLLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
CINZIA TEDESCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.



COMUNE DI QUERO VAS

Provincia di Belluno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto di CONSIGLIO N° 20 del 21-05-2020, avente ad oggetto APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI (TARI), pubblicata all'albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1, del d.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Quero Vas, 27-05-2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BORTOLAS REANA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.

COMUNE DI QUERO VAS
PROVINCIA DI BELLUNO

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLA TARIFFA RIFIUTI (TARI)**

Indice generale

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
Art. 2 ISTITUZIONE DELLA TARI	3
Art. 3 SOGGETTO ATTIVO	3
Art. 4 SOGGETTI PASSIVI	3
Art. 5 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI ALLA TARI.....	3
Art. 6 ESCLUSIONI	4
Art. 7 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI E NON ASSIMILATI AGLI URBANI	4
Art. 8 RACCOLTA DEL RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO	5
Art. 9 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI	5
Art. 10 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	5
Art. 11 COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI	6
Art. 12 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI	6
Art. 13 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	6
Art. 14 APPLICAZIONE DELLA TARIFFA	6
Art. 15 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	7
Art. 16 ZONE NON SERVITE	7
Art. 17 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	7
Art. 18 RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE DI RESIDENZA	7
Art. 19 RIDUZIONI ED ESENZIONI.....	8
Art. 20 TRIBUTO GIORNALIERO	8
Art. 21 TRIBUTO PROVINCIALE	9
Art. 22 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE	9
Art. 23 RISCOSSIONE.....	9
Art. 24 RIMBORSI	10
Art. 25 IMPORTI MINIMI	10
Art. 26 FUNZIONARIO RESPONSABILE	10
Art. 27 VERIFICHE	10
Art. 28 ACCERTAMENTO.....	11
Art. 29 RISCOSSIONE COATTIVA	11
Art. 30 AUTOTUTELA	11
Art. 31 CONTENZIOSO.....	12
Art. 32 NORMA DI RINVIO	12
Art. 33 NORME TRANSITORIE E FINALI	12
ALLEGATO 1 –TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA CON OMOGENEA POTENZIALITA’ DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI.....	13

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, disciplina la componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) dell'Imposta Unica Comunale (IUC), prevista dall'art. 1 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 ISTITUZIONE DELLA TARI

1. La tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.

2. Ai fini dell'individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani, si fa riferimento all'apposito elenco riportato nell'ambito del Regolamento di gestione.

Art 3 SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1 gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salva diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 4 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da coloro che possiedono o detengono i locali o le aree scoperte a qualsiasi uso adibiti e suscettibili di produrre rifiuti urbani, così come identificati al successivo articolo 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno civile, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 5 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI ALLA TARI

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualevolta è ufficialmente consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

2. Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti assimilati agli urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o

accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 6 ESCLUSIONI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
4. Sono esclusi altresì dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 7 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI E NON ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta una riduzione del 20%.
3. L'esenzione o la riduzione di cui ai commi 1 e 2 viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 18 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la esenzione o la riduzione di cui al comma 1 e 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
4. La TARI non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. La riduzione fruibile, in ogni caso non può essere superiore al totale della parte variabile della tariffa. La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno civile e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno.
5. Sono esclusi dall'applicazione della riduzione di cui al comma precedente i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale non destinato ad attività produttiva e a magazzino.
6. Il titolare dell'attività che provvede al recupero dei rifiuti prodotti deve presentare preventivamente una comunicazione nella quale dovranno essere indicati:
 - i locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero;
 - i codici dei rifiuti avviati a recupero;
 - il periodo di avvio a recupero.
7. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, ferma restando l'obbligo di produrre in ciascun anno la documentazione che attesti l'intervenuto recupero dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto

alla riduzione.

8. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, l'ufficio tributi competente è legittimato ad applicare la tariffa piena, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione.

9. Nel primo anno in cui viene presentata la richiesta, l'esenzione o riduzione viene concessa a consuntivo, qualora il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a recupero i rifiuti assimilati, presentando la documentazione di cui al comma successivo. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l'applicabilità del tributo per l'anno in cui non si è dimostrato il recupero ed il venir meno del diritto all'esenzione per gli anni successivi, salvo che per tali anni sia stata fornita adeguata documentazione attestante il recupero dei rifiuti prodotti.

10. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000, a consuntivo, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:

- autocertificazione attestante l'avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero;
- copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a recupero del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;
- documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (copia di bolle di accompagnamento e fatture).

Art. 8 RACCOLTA DEL RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO

1. La raccolta del rifiuto secco proveniente dalle utenze domestiche e non domestiche avviene mediante svuotamento di idoneo contenitore, consegnato dal Comune, a ciascuna utenza.

2. E' fatto obbligo al contribuente di provvedere al ritiro del contenitore presso gli uffici comunali.

3. Nel caso in cui l'utente chieda l'assegnazione di un contenitore o la sostituzione di quello già in uso, sarà cura dell'Ufficio Tecnico Comunale valutare la congruenza della volumetria del bidoncino da assegnare o sostituire in relazione alla tipologia di utenza ed è dovuto il pagamento di una quota il cui ammontare viene stabilito contestualmente alla determinazione delle tariffe.

Art. 9 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Successivamente all'attivazione di tali procedure, la superficie assoggettabile sarà pari al 80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dalla norma. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione.

3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, con esclusione di quella parte con altezza minima indicata nel regolamento edilizio comunale.

Art. 10 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 11 COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno nell'ambito del Piano economico finanziario definito ed approvato in base alle disposizioni normative in vigore attualmente definite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (d'ora in avanti ARERA) ai sensi dell'art. 1 comma 527 della L. 205/2017.

Art. 12 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Le tariffe della TARI sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente (e purché la stessa sia pubblicata a norma di legge sul portale del Federalismo fiscale nei termini previsti dalla normativa), ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le aliquote deliberate per l'anno precedente.
3. Le tariffe sono definite secondo la normativa vigente; attualmente si applica il Metodo Tariffario Rifiuti, stabilito da ARERA, volto alla determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi, prendendo a riferimento i "costi efficienti", in modo da coprire i costi di esercizio e di investimento, inclusa la remunerazione dei capitali.

Art. 13 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

Art. 14 APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

1. Per le utenze domestiche di residenza la tariffa si compone di una quota fissa riferita all'unità immobiliare e di una quota variabile calcolata con riferimento al numero di componenti del nucleo familiare iscritti nei registri anagrafici del Comune ad una certa data determinata annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe. Ai fini della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare non si conteggiano i componenti oltre il quinto. La parte variabile comprende un numero massimo annuo di svuotamenti del bidoncino per il rifiuto secco indifferenziato o per il conferimento nella calotta attribuiti nell'arco dell'anno. Tale limite massimo annuale viene stabilito contestualmente alla determinazione delle tariffe. In caso di due nuclei familiari conviventi, composti da anziani e rispettiva badante, la tassa verrà applicata considerando una unica utenza costituita dal numero complessivo dei componenti. Nel caso di due unità immobiliari distintamente accatastate, per le quali l'utilizzatore dimostra che sono adibite ad unica abitazione (unico numero civico, unico ingresso, ecc.), la tassa è dovuta per un solo immobile. In caso contrario il secondo immobile sarà soggetto al pagamento dell'importo fisso previsto per le utenze domestiche e avrà l'obbligo di dotarsi di un ulteriore bidoncino per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato.
2. Per le utenze domestiche non di residenza la tariffa si compone di una quota fissa riferita all'unità immobiliare e di una quota variabile calcolata in base ai metri quadrati. Tale importo ricomprende un numero massimo di svuotamenti del bidoncino per il rifiuto secco indifferenziato attribuiti nell'arco dell'anno. Tale limite massimo annuale viene stabilito contestualmente alla

determinazione delle tariffe.

3. Per le utenze non domestiche la tariffa si compone di una quota fissa riferita all'unità immobiliare e di una quota variabile calcolata in base ai metri quadrati dell'immobile. La parte variabile della tariffa può ricomprendere, inoltre, un numero massimo di svuotamenti del bidoncino per il rifiuto secco indifferenziato o per il conferimento nella calotta attribuiti nell'arco dell'anno. Tale eventuale limite massimo annuale viene stabilito contestualmente alla determinazione delle tariffe.

4. Il Comune si riserva la possibilità di stipulare apposite specifiche convenzioni, con le ditte, per l'eventuale conferimento dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani. In tal caso, al Comune è dovuto un rimborso da quantificare, di volta in volta, in rapporto alla quantità e qualità del rifiuto speciale non pericoloso assimilato.

Art. 15 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione ed è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratta, computando per intero il mese se il possesso o la detenzione si è protratta per almeno quindici giorni.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 22

3. Nel caso di cessazione dell'occupazione, il contenitore per la raccolta del rifiuto secco, dovrà essere lasciato nell'abitazione per essere utilizzato dal nuovo occupante.

4. Nel caso di consegna o di sostituzione di un nuovo contenitore per la raccolta del rifiuto secco, è dovuto il pagamento di una quota il cui ammontare viene stabilito contestualmente alla determinazione delle tariffe, salvo in caso di sola sostituzione del microchip.

Art. 16 ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% della parte variabile se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 500 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile).

3. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 22 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 17 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 % del totale.

Art. 18 RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE DI RESIDENZA

1. Per le utenze domestiche di residenza che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 25% della quota

variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la sottoscrizione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Art. 19 RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. La TARI è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- a. esenzione completa, della parte variabile, per quelle abitazioni non di residenza che, pur avendo utenze acqua, luce, gas, dichiarino di non avere effettuato consumi nelle predette utenze mediante autocertificazione;
- b. riduzione del 30% della parte variabile per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- c. riduzione del 30% della parte variabile per i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
- d. Riduzione del 30% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lett. a, risieda o abbia la dimora per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale.
- e. Per le abitazioni utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando le stesse dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale INPS e di non essere proprietarie di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto, la tassa è applicata con una riduzione di tariffa pari al 50% dell'intera tariffa.

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

3. Sono esentati dal pagamento del tributo:

- i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali.
- I locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
- Le abitazioni occupate da persone indigenti per le quali il Comune provveda con sussidio;
- Le Case di Riposo pubbliche e private se gestite da associazioni senza scopo di lucro.

4. Le riduzioni previste dal presente articolo s'intendono non cumulabili tra loro.

Art. 20 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni

nel corso dello stesso anno civile.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno civile è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 21 TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92. Il tributo provinciale è commisurato all'importo della TARI ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 22 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull'apposito modello predisposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, o di invio se per PEC).

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono o conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.

Art. 23 RISCOSSIONE

1. Il versamento della TARI è effettuato, secondo le modalità stabilite nella norma.

2. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento in sede di delibera annuale delle tariffe. I versamenti - la cui scadenza sia fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno - devono essere effettuati sulla base delle delibere tariffarie pubblicate entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge n. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con

arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

4. Nel caso in cui il contribuente non sia riuscito a versare il tributo nei termini di legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del d.lgs. 472/97 e s.m.i.

Art. 24 RIMBORSI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi al tasso legale, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 25 IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento della TARI qualora l'importo annuale dovuto, risulti inferiore ad € 10.00

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 15,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 2.

Art. 26 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 27 VERIFICHE

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 23, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente, o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

Art. 28 ACCERTAMENTO

1. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.
2. L'avviso di accertamento dovrà essere redatto secondo la normativa vigente per tempo e deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, e dovrà essere inviato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
3. In particolare, dal 01 gennaio 2020 si applica quanto previsto all'articolo 1, commi 792 e seguenti della Legge 160/2019.
4. Dietro richiesta scritta del debitore, il funzionario responsabile concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili, ai sensi della legge 160/2019 articolo 1 comma 796 e seguenti.

Art. 29 RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva del credito tributario insoluto può essere svolta in proprio dall'Ente Locale, affidata ad altri soggetti oppure affidata agli agenti della riscossione, secondo quanto stabilito dalle norme in materia.
2. Dal 01 gennaio 2020 si applica quanto previsto all'articolo 1, commi 792 e seguenti della Legge 160/2019.
3. In caso di richiesta scritta del debitore, il funzionario responsabile concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute con le stesse modalità di cui al comma 4 dell'articolo precedente.

Art. 30 AUTOTUTELA

1. Il funzionario responsabile di cui all'art. 26 deve procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.
2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.
3. Nella valutazione del procedimento il funzionario responsabile deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.
4. Per l'esercizio dell'autotutela il funzionario responsabile farà riferimento alla normativa vigente, alle circolari, risoluzioni e direttive emessi dagli organi competenti.
5. Il potere di autotutela non può essere esercitato qualora sul caso in questione sia intervenuta nel merito, con esclusione quindi di motivi di ordine formale quali l'inammissibilità, l'irricevibilità, l'improcedibilità del ricorso, una sentenza passata in giudicato, favorevole all'Amministrazione.

Art. 31 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 546/92 e s.m.i.
2. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri del D. Lgs. 218/97 e s.m.i., limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano, altresì, gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Art. 32 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla Legge n. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 33 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2020.

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

n.	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, depositi
3	Esposizioni, autosaloni, parcheggi
4	Alberghi con ristorante
5	Alberghi senza ristorante
6	Case di cura e riposo
7	Uffici, agenzie
8	Banche ed istituti di credito, studi professionali
9	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
10	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
11	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, falegname, idraulico, fabbro, elettricista
12	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
13	Attività industriali con capannoni di produzione
14	Attività artigianali di produzione beni specifici
15	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
16	Bar, caffè, pasticceria
17	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
18	Plurilicenze alimentari e/o miste
19	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
20	Discoteche, night club



COMUNE di QUERO VAS

Provincia di Belluno

32038 QUERO VAS (BL) – Piazza Guglielmo Marconi n. 1 – Cod. Fisc. P.I. 01151950258

Allegato B)

OGGETTO: Pareri art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.

I sottoscritti:

BONGINI Dott.ssa Isabella - Responsabile del Servizio Associato Tributi

DALLA COSTA Gloria – Responsabile del Servizio Contabile

in riferimento alla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 18.05.2020 ad oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI (TARI).

esprimono:

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio Associato Tributi
(BONGINI Dott.ssa Isabella)

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio Contabile
(DALLA COSTA Gloria)

Il sottoscritto Dott. Andriotto Andrea Vittorio Revisore del Comune di Quero Vas

al fine di esprimere il proprio parere circa il Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti (TARI), ha esaminato la documentazione predisposta dal Responsabile del Servizio Contabile.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore».

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... ».

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014, n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

RICHIAMATO l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013, n. 147, inserito dall'art. 57-bis, comma 1, lett. b) del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, il quale disciplina i termini per l'approvazione delle delibere concernenti le tariffe e il regolamento della TARI per l'anno 2020.

CONSIDERATO che gli articoli che compongono il nuovo Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti (TARI) appaiono in linea con la nuova normativa in materia e che lo stesso è composto da n. 33 articoli.

ESPRIME

ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il proprio parere favorevole in merito all'approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti (TARI).

Rovigo, 13.05.2020

Dott. Andriotto Andrea Vittorio